

La separazione contabile nelle società partecipate

Il decreto legislativo 175/2016, all'articolo 6, comma 1, ha imposto uno specifico obbligo di separazione contabile (cosiddetto "unbundling") alle società a controllo pubblico non quotate che erogano servizi di interesse economico generale protetti da **diritti speciali o esclusivi**, oltre ad attività svolte in regime di normale economia di mercato

Cosa sono di ritti speciali o esclusivi?

attività o servizi il cui svolgimento in una determinata area geografica è stato riservato da un ente pubblico a una impresa o a poche imprese mediante una legge, un regolamento o un atto amministrativo

La normativa antitrust, art. 8

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
- 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, **operano mediante società separate.**

Sul punto è stata emanata la Direttiva sulla separazione contabile del 9 settembre 2019 redatta dalla Struttura di monitoraggio prevista dall'articolo 15 del Tusp

La separazione (unbundling) si applica anche alle società in house?

Sono società che devono svolgere sostanzialmente in via esclusiva la propria attività nei confronti dell'ente socio.

Vedasi anche art. 192 del codice dei contratti.

Non vi sono indicazioni univoche da parte delle autorità deputate al controllo